

Bando di Ateneo per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese ed Enti

Joint Projects 2015

Articolo 1 – Finalità ed oggetto del Bando

1. L'Università degli Studi di Verona invita i Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese, le Imprese e gli Enti pubblici e privati (escluse le Università sia pubbliche che private salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 comma 2 del presente bando) a presentare *progetti di ricerca congiunti*, finalizzati ad un reciproco arricchimento in termini di innovazione e sviluppo, sulla base di programmi di interesse comune che prevedano il coinvolgimento di ricercatori e l'utilizzo di conoscenze, strutture ed attrezzature.
2. L'Università cofinanzierà la realizzazione dei *progetti congiunti*, presentati e selezionati nell'ambito del presente Bando, mediante apposite risorse derivanti dal bilancio universitario secondo le modalità di seguito illustrate.

Articolo 2 – Progetti congiunti ammessi al cofinanziamento

1. I *progetti congiunti* dovranno avere ad oggetto una o più delle seguenti misure:
 - a) Attività di ricerca miranti alla messa a punto di nuovi prodotti/servizi/processi/metodi/modelli (Ricerca Applicata/Industriale);
 - b) Attività di studio e ricerca teorico-sperimentale miranti alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi (Sviluppo Pre-competitivo);
 - c) Attività di studio e ricerca che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche e più in generale della cultura, non necessariamente connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali (Ricerca di Base);
 - d) Innovazione delle strutture di ricerca universitarie che richiedono rilevanti investimenti in attrezzature di comune interesse.
2. I progetti dovranno essere realizzati da uno o più Dipartimenti e/o Centri di Ricerca dotati di autonomia finanziaria, congiuntamente con almeno una o più imprese e/o Enti pubblici o privati. Le altre Università potranno partecipare in qualità di partner ma i loro apporti economico-finanziari o figurativi non saranno conteggiati ai fini della costituzione del costo totale del progetto.
3. I progetti da presentare non dovranno sovrapporsi nei contenuti a progetti di ricerca già precedentemente finanziati con fondi di Ateneo, pena la loro esclusione in fase di valutazione.
4. Il Coordinatore Scientifico di un progetto congiunto dovrà essere un docente di ruolo dell'Ateneo veronese (professore ordinario, associato, ricercatore) che, in qualità di responsabile del gruppo di ricerca proponente, presenterà un solo progetto all'Università secondo le modalità descritte al successivo Articolo 3. La struttura di riferimento per il Coordinatore Scientifico sarà responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del progetto congiunto ammesso a cofinanziamento.
5. Il progetto congiunto verrà realizzato da Unità di Ricerca individuate presso ciascun ente proponente, a capo delle quali sarà posto un Responsabile Scientifico il cui nome verrà indicato nella domanda di partecipazione. Il Coordinatore Scientifico rivestirà anche il ruolo di Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca collocata presso il relativo Dipartimento.

Articolo 3 – Presentazione delle proposte di progetto

1. Le proposte di progetto dovranno essere redatte utilizzando il **modulo *on line*** predisposto dall'Area Ricerca – *Liaison Office* accessibile dal sito internet di Ateneo **entro il 30 marzo 2015 alle ore 12.**
2. Le **proposte di progetto redatte in lingua inglese** (con una breve descrizione in italiano), dovranno contenere un'illustrazione, sufficientemente dettagliata, degli stati di avanzamento e degli obiettivi realizzativi intermedi il cui conseguimento condurrà al raggiungimento dell'obiettivo finale dichiarato.
3. Le proposte di progetto dovranno evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali, i seguenti elementi informativi:
 - l'interesse comune dell'Università ed Impresa/Ente all'esecuzione del progetto;
 - la capacità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
 - l'articolazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di ricerca descritte all'Articolo 2, c. 1, lettere a), b), c) e d) del presente Bando.

Articolo 4 – Risorse complessive e misura del cofinanziamento

1. Compatibilmente con le risorse complessive messe a Bando, ammontanti a **€ 1.000.000** per l'anno 2015, **la compartecipazione finanziaria al progetto congiunto verrà determinata sulla base del costo totale del progetto, così come definito all'Articolo 5, applicando le percentuali di seguito specificate.**
2. Il cofinanziamento complessivo assicurato dall'*Università* non potrà superare il 50% del costo totale del progetto e sarà così composto:
 - fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto, sarà assicurato dal Bilancio dell'Amministrazione Centrale dell'Università;
 - il 20% del costo totale del progetto dovrà essere assicurato come cofinanziamento da parte del Dipartimento o Centro di Ricerca di Ateneo e potrà essere esposto o in denaro o come valorizzazione del costo del personale di ricerca che lavorerà al programma in funzione degli obiettivi del progetto;
3. Almeno il 50% del costo totale del progetto dovrà essere assicurato come cofinanziamento da parte delle Imprese/Enti partecipanti alla realizzazione del *progetto congiunto* incluso. Tale cofinanziamento del partner esterno potrà includere un 20% massimo di valorizzazione del costo del personale strutturato che lavorerà al programma e di stima del valore d'uso delle attrezzature esistenti in funzione degli obiettivi del progetto. La percentuale del 20% può essere anche aumentata fino ad un massimo del 50% sulla base della sola stima del valore d'uso di nuove attrezzature acquisite per il progetto da parte dell'Impresa/Ente, purché queste siano strumentali per l'Università nell'ambito del progetto di ricerca presentato e per l'intera durata delle attività di ricerca. Al termine del progetto tali strumentazioni dovranno essere cedute a titolo gratuito all'Università. Qualora la quota di cofinanziamento assicurata da parte delle Imprese/Enti partecipanti superi la percentuale del 50% del costo totale del progetto, le ulteriori risorse esterne potranno determinare la diminuzione della quota di cofinanziamento da parte dell'Ateneo fino ad annullarla.
4. Il contributo assicurato dal Bilancio dell'Amministrazione Centrale dell'*Università* a titolo di cofinanziamento, verrà trasferito nel suo intero ammontare esclusivamente a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione debitamente repertoriato dal Dipartimento ed alla comunicazione da parte del Dipartimento del Codice Unico Progetto (CUP).
5. **Il finanziamento richiesto all'Amministrazione Centrale dell'Università per ciascun progetto non può essere inferiore a €15.000,00 e superiore a €50.000,00.**

Articolo 5 – Determinazione del costo totale del progetto

1. Il *costo totale del progetto* congiunto sarà dato dalla sommatoria dei costi sostenuti e liquidati a partire dalla data di presentazione della proposta progettuale e per tutto il periodo definito per lo svolgimento della ricerca. Nell'*Accordo di collaborazione* dovranno pertanto essere indicate le date di inizio e fine del progetto.

2. Gli unici costi ammissibili saranno i seguenti:

a) **Materiale inventariabile.**

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software acquistati sul mercato da terzi. I criteri che saranno applicati per l'ammissibilità di tali costi sono i seguenti:

- Il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura, inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, i costi assicurativi, di manutenzione ed ogni altro costo contrattuale richiesto dalla natura del bene. Per tale costo potranno essere considerate, ai sensi di legge, solo le quote di ammortamento a valere come cofinanziamento *in parte proporzionale all'uso effettivo* per il progetto stesso.
- Se l'utilizzo delle attrezzature e della strumentazione acquisite ai sensi dell'art. 4 co. 3, si esaurisce con il progetto, è considerata ammissibile una imputabilità pari al 100% del costo del bene, a condizione che il Coordinatore scientifico faccia sottoscrivere al partner una dichiarazione firmata dal legale rappresentante e controfirmata dal revisore contabile o dal presidente del collegio sindacale (se esistente) contenente le motivazioni di imputazione al 100% del bene in oggetto e nella quale si attesti che al termine del progetto tali strumentazioni dovranno essere cedute a titolo gratuito all'Università.
- Sono esclusi i costi relativi a mobili ed arredi.

b) **Spese per le attività di ricerca e sviluppo.**

In questa voce ricadono le spese relative a materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), spese per studi clinici, spese per colture ed allevamento (es. per ricerche di interesse agrario), oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota, nonché la realizzazione di questionari, l'acquisto di libri/volumi/articoli e/o le spese per le pubblicazioni (ISSN/ISBN/DOI) anche di atti di convegno inerenti il progetto.

Rientrano in questa voce anche i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, supporti digitali (es. memorie di massa, ecc.) e simili per computer, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettieri e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc.

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura (riferita al CUP di progetto), che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo.

Sono espressamente esclusi i costi di manutenzione e riparazione di qualsiasi strumentazione.

c) **Personale a contratto.**

Per i Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese questa voce comprenderà il costo che verrà sostenuto per le attivazioni/rinnovi (fino al periodo massimo consentito dalla normativa di riferimento) di borse di dottorato, borse ed assegni di ricerca e ogni altra forma di collaborazione possibile ai sensi di legge tenuto conto della regolamentazione di Ateneo.

Per i *partner* diversi dall'Ateneo questa voce comprenderà l'attivazione, ai sensi di legge, di prestazioni occasionali e contratti di lavoro.

I *partner* potranno altresì co-finanziare direttamente i Dipartimenti ed i Centri di ricerca attraverso contributi per borse di dottorato e borse ed assegni di ricerca.

Sia per l'Ateneo che per i *partner*, il personale impegnato nelle attività progettuali può svolgere la propria attività indistintamente presso le strutture dell'Università e/o degli enti partecipanti, avendo cura di attenersi alle prescrizioni della normativa relativa alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In ogni caso le spese sostenute per questa voce dovranno risultare da copia del contratto del personale impegnato e dal relativo costo complessivo espresso nei cedolini/buste paga.

d) **Servizi esterni.**

Devono far riferimento a prestazioni, anche occasionali, esclusivamente di carattere scientifico rese da persone fisiche o da soggetti con personalità giuridica e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella/notula. Potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai

rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede di svolgimento del progetto, per motivi di carattere scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito.

e) **Missioni.**

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni inerenti il progetto. I costi sostenuti possono essere riconosciuti, ai fini della realizzazione del *progetto congiunto*, se la missione è stata autorizzata dal *Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca* e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

Le spese delle missioni per il personale degli enti *partner* non potranno essere sostenute dai Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese.

f) **Organizzazione convegni/seminari.**

Si intende l'organizzazione di eventi scientifico-informativi finalizzati alla presentazione dei risultati della ricerca. A titolo indicativo sono comprese le spese relative a: affitto ambienti, compensi per relatori esterni, catering, sito web, servizi logistici, agenzie di comunicazione, materiale informativo, ecc. Sono in ogni caso esclusi i compensi ai componenti delle Unità di Ricerca a qualsiasi titolo intesi (organizzatore, relatore, ecc.).

g) **Attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellettuale.**

Questa voce comprenderà i costi sostenuti per la predisposizione di domande di brevetto (ricerca di anteriorità, deposito nazionale, PCT, ecc., attività di licensing, ecc.) fino ad un massimo di 5.000,00 Euro e/o la costituzione di spin off accademici fino ad un massimo di 5.000,00 Euro a progetto (studi di settore e fattibilità, business plan, piano di marketing, consulenza per la stesura atto costitutivo, statuto e patti parasociali, spese notarili, ecc.) Tenuto conto che gli importi sono fra loro cumulabili fino ad un massimo di 10.000,00 Euro si fa presente che tale contributo sarà corrisposto solo nel caso in cui si costituisca la spin off e/o vengano effettivamente sostenute spese per la predisposizione di domande di brevetto entro 6 mesi dal termine del progetto congiunto. Gli importi saranno imputati su uno specifico capitolo.

h) **Costo del personale accademico.**

Il cofinanziamento da parte del Dipartimento al progetto di ricerca congiunto, potrà essere imputato come costo figurativo per un massimo del 20% del costo totale progetto e potrà comprendere il personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dall'Ateneo che risulti direttamente impegnato nelle attività di ricerca (es. ordinario, associato, ricercatore, borsista, assegnista, dottorando, specializzando, tecnico di laboratorio, ecc.

3. Nel caso in cui il contributo dell'Ateneo sia inferiore al 30% del totale richiesto dal soggetto proponente sarà possibile o coprire la differenza con fondi aggiuntivi del Dipartimento e/o dell'Impresa/Ente partecipante o rimodulare le voci di spesa a carico delle parti, secondo quanto indicato al comma successivo purché rimangano invariati gli obiettivi e i risultati attesi del progetto.
4. Sarà possibile effettuare delle rimodulazioni dei costi per tutto il periodo di svolgimento del progetto (anche per adeguare i costi alla decurtazione avvenuta inizialmente sulla base delle valutazioni) entro un intervallo di variabilità pari al 20% del costo totale del progetto con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all'altra purché le percentuali di co-finanziamento di ciascun *partner* rispettino quanto previsto dall'art. 4 del presente bando. In ogni caso la rimodulazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo.
5. Eventuali richieste di variazione dei progetti approvati e finanziati andranno inoltrate all'Area Ricerca – *Liaison Office*, che avrà tempo 15 giorni lavorativi per dare una risposta.

Trascorso il termine senza una risposta le variazioni si riterranno accettate.

Articolo 6 – Procedura di valutazione delle proposte di progetto presentate

1. I soggetti coinvolti nella procedura di valutazione dei progetti presentati sono i seguenti:
 - L'Area Ricerca – *Liaison Office*, per quanto concerne la verifica della completezza documentale, la gestione tecnico-amministrativa del processo di valutazione, nonché l'assegnazione dei progetti a valutatori esperti indipendenti, mediante sorteggio.
 - Il *Consiglio di Amministrazione* di Ateneo per l'approvazione dei progetti da finanziare fino ad esaurimento del fondo e la relativa pubblicazione della graduatoria finale.

2. La procedura di valutazione delle proposte presentate si svolgerà secondo la modalità telematica mediante *peer reviewing*. Essa prevede che, verificata d'Ufficio la completezza documentale, il progetto sia trasmesso per le valutazioni scientifiche **a 2 esperti, estratti a sorte dalla banca dati CINECA del MIUR** (cercauniversita.cineca.it) sulla base del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di riferimento del progetto.

Il punteggio finale sarà pertanto determinato dalla media aritmetica delle due valutazioni.

Nel caso in cui tra le stesse sia presente uno scostamento **maggiore o uguale a 20 punti**, verrà consultato un terzo referee e il **punteggio finale sarà determinato come media della somma dei due punteggi più vicini purché positivi** (nel caso di equidistanza saranno considerati i due valori più alti).

Secondo la procedura predisposta l'esperto invierà l'esito della propria istruttoria effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA fino ad un max di 100 punti
a) Innovatività e/o originalità e congruità della ricerca proposta, prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto e contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse: fino a punti 60;
b) Qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25;
c) Possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 15;

3. Saranno considerate per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto nelle due valutazioni considerate un punteggio minimo rispettivamente pari a 60 punti. Nel caso in cui un progetto richieda la consultazione di un terzo referee, le valutazioni considerate dovranno essere entrambe positive affinché il progetto sia ammesso in graduatoria.
4. La comunicazione dell'assegnazione del finanziamento ammissibile sarà quindi trasmessa al Coordinatore Scientifico del progetto, accompagnata dagli atti dell'istruttoria del processo di valutazione. I Coordinatori dei progetti non ammessi al finanziamento, sia per punteggio inferiore a 60 che per esaurimento del fondo, riceveranno altresì una completa informazione sui risultati della procedura di valutazione.
5. La graduatoria finale con i risultati della procedura di valutazione sarà resa pubblica attraverso le pagine web di Ateneo.

Articolo 7 - Durata del progetto, monitoraggio e verifica dei risultati, rendicontazione.

1. Le ricerche potranno espletarsi nell'arco di un anno (progetto annuale) o di un biennio (progetto biennale) o di un triennio (progetto triennale).
2. Previa valutazione dei risultati ottenuti, le ricerche potranno essere prorogate (per una sola volta e per un massimo di 6 mesi) senza che ciò comporti comunque alcuna integrazione contributiva da parte dell'Amministrazione Centrale dell'Università, anche in caso di eventuali variazioni dei progetti.
3. Il *Coordinatore Scientifico* del progetto sarà tenuto a rendicontare entro tre mesi dalla conclusione del progetto attraverso una dettagliata relazione che dovrà fornire i seguenti elementi conoscitivi:
 - a. una rendicontazione analitica delle spese avvenute;
 - b. lo stato di avanzamento del progetto in relazione agli obiettivi prefissati;
 - c. i risultati conseguiti;
 - d. (eventuali) variazioni, rispetto al progetto originario;
 - e. le prospettive di ulteriori sviluppi ed eventuali ricadute economiche prevedibili.

Articolo 8 - Titolarità e/o godimento dei risultati della ricerca

1. Si prevede la partecipazione, proporzionale alla quota del rispettivo cofinanziamento, ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti spettanti per legge ad autori ed inventori. Qualora i *partner* convengano diversamente dovranno essere espressamente autorizzati dall'Area Ricerca – *Liaison Office*.
2. Nei casi previsti dall'art. 2 co. 1 lett. d) e art. 4 co. 3 del presente Bando, per i progetti congiunti che prevedano investimenti in attrezzature, i diritti di titolarità e di utilizzazione verranno stabiliti da apposite convenzioni, da definire con il supporto dell'Area Ricerca – *Liaison Office*.
3. I prodotti della ricerca in formato *full text* dovranno essere depositati sull'*Open Archive* di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intellettuale dovranno essere concordati con l'Area Ricerca.

Articolo 9 - Formalizzazione dell'Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto

1. La collaborazione che si instaurerà a seguito del finanziamento del progetto dovrà essere attuata tramite apposita convenzione, avente ad oggetto il programma di ricerca concordato (*Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto congiunto* predisposto dall'Area Ricerca – *Liaison Office* e pubblicato nel sito internet di Ateneo) che disciplinerà, oltre ai fini e alla durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione, la proprietà e lo sfruttamento dei risultati della ricerca svolta in collaborazione.
2. È necessario che ogni Coordinatore Scientifico definisca nel dettaglio l'accordo di collaborazione con il supporto dell'Area Ricerca – *Liaison Office*.

Articolo 10 – Forme di pubblicità e di diffusione del bando

1. Ai fini di garantire la massima diffusione delle opportunità previste dal Bando, ne verrà data pubblicità, oltre che mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università, a mezzo stampa, tramite la pubblicazione sulla Home Page dell'Ateneo e mediante invio ad associazioni ed enti di categoria, fondazioni ed istituti finanziari.
2. Per meglio identificare il patrimonio di competenze e di conoscenze appartenenti all'Università di Verona, il Sito Web di Ateneo www.univr.it espone per ciascun Dipartimento le Aree, i Gruppi, i laboratori e delle strumentazioni presenti nelle rispettive strutture.
3. Per supportare ed agevolare la partecipazione al bando sul Sito Web di Ateneo è stato attivato un "Servizio informazioni" presso

I'Area Ricerca – *Liaison Office*

Tel. +39 045 802 8357 – 8070 - e-mail: sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it

4. I progetti finanziati sono tenuti ad utilizzare il nome e/o i segni distintivi dell'Università di Verona, del Dipartimento, della Struttura di Ricerca di Ateneo e dell'iniziativa Joint Projects, indicando "*Progetto finanziato nell'ambito del programma Joint Projects 2015 promosso dall'Università degli Studi di Verona*".